



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO il decreto n. 65869 del 09.05.2012;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21.02.2012, relativo alla società ALA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Lazio, Marche e Toscana, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società ALA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda ALA SPA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2012, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21.02.2012, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative, della società ALA SPA, come di seguito specificato:

• **Arezzo – n. 12 lavoratori così suddivisi:**

1. n. 4 lavoratori a zero ore senza rotazione e n. 7 lavoratori con riduzione oraria del 30% per il periodo dal 01.01.2012 al 17.02.2012;
2. n. 12 lavoratori con riduzione oraria del 60% per il periodo dal 18.02.2012 al 30.06.2012;

• **Roma – n. 12 lavoratori così suddivisi:**

1. n. 5 lavoratori a zero ore senza rotazione e n. 7 lavoratori con riduzione oraria del 30% per il periodo dal 01.01.2012 al 17.02.2012;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2. n. 12 lavoratori con riduzione oraria del 65% per il periodo dal 18.02.2012
al 30.06.2012;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

• **Pesaro – n. 7 lavoratori così suddivisi:**

1. n. 2 lavoratore a zero ore senza rotazione n. 5 lavoratori con riduzione oraria del 30% per il periodo dal 01.01.2012 al 17.02.2012;
2. n. 7 lavoratori con riduzione oraria del 60% per il periodo dal 18.02.2012 al 30.06.2012.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 161.136,56 (centosessantunomilacentotrentasei/56).

Matricola INPS: 0502655517

Pagamento diretto: SI



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 161.136,56 (centosessantunomilacentotrentasei/56), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 08/01/2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Elsa Fornero

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Vittorio Umberto Grilli